

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 163**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

*(Parere ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonché dell'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 settembre 2007)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento  
e le riforme istituzionali*

DRP/I/D – XV 95/07

Roma, li 18 SET. 2007

*Levo Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo concernente: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, recante Codice del consumo", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2007.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Mi riservo, altresì, a trasmetterLe i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata appena li avrò ricevuti.

Cordiali saluti

Vannino Chiti  
*Vannino Chiti*

-----  
Sen.  
Franco MARINI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
ROMA

## RELAZIONE

Oggetto: schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo"

Il presente decreto legislativo rappresenta un ulteriore passo verso la predisposizione di un testo integrale delle disposizioni normative in materia di tutela dei consumatori, i cui contenuti, sia pure scanditi massimamente dalle disposizioni emanate a livello comunitario, costituiscono ormai il riferimento imprescindibile sia per i consumatori, in quanto ne rappresenta la carta fondamentale dei loro diritti, sia per le imprese, in quanto strumento essenziale di regolazione per lo sviluppo di un mercato efficiente e concorrenziale.

Nello specifico lo schema di decreto legislativo è volto ad introdurre norme di coordinamento tra le disposizioni del codice e quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, con particolare riferimento all'inserimento all'interno del corpo del codice delle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/65/CE in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, emanato nelle more dell'approvazione del codice del consumo. Il richiamato decreto legislativo viene pertanto abrogato.

Le disposizioni proposte apportano inoltre modifiche a seguito della recente attuazione della direttiva comunitaria n. 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra professionisti e consumatori, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

Inoltre, il decreto correttivo reca anche la rettifica di errori materiali presenti nel codice e provvede alla precisazione di talune norme.

I criteri ed i principi direttivi cui deve uniformarsi il decreto sono quelli elencati all'art. 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229, così come richiamati dall'art. 20-bis della medesima legge che conferisce la delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi correttivi.

I termini di scadenza della delega legislativa sono fissati al 23 ottobre 2007.

Nel dettaglio le modifiche di cui al presente decreto legislativo correttivo sono le seguenti.

Art. 1 - Rettifica di errore materiale contenuto nella settima premessa del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

Art. 2 - Inserimento della lettera c-bis all'art. 2, comma 2 del Codice del Consumo, contenente una disposizione di richiamo ai principi di buona fede, correttezza e lealtà nell'esercizio delle pratiche



commerciali, conformemente con quanto previsto dalla Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali recepita con decreto n. 146 del 2007.

**Art. 3** – In relazione alle definizioni previste dall'art. 3 del Codice del consumo, sono state effettuate precisazioni e rettifiche degli errori materiali (comma 1, lettera d) nonché adeguamento delle definizioni di consumatore e professionista al decreto legislativo n. 146/2007 di attuazione della Direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali (lettere a) e c)). Inoltre, poiché le definizioni di cui all'art. 3 hanno carattere generale sono state fatte salve le eventuali altre disposizioni specifiche contenute nel testo del Codice (lettera d) e lettera e)).

**Art. 4** - Apporta modifiche di denominazione della rubrica del Titolo III della Parte II del Codice del Consumo al fine di inserire le pratiche commerciali sleali di cui al d.lgs n. 146 del 2007.

**Art. 5**– Rettifica di errore materiale contenuto nell'art. 33 del Codice.

**Art. 6** – Precisazione all'art. 38, comma 1, in materia di contratti del consumatore in generale.

**Art. 7** - Eliminazione del riferimento contenuto nell'art. 51, comma 1, lett. a) del Codice, all'allegato I al Codice del consumo contenente elenco indicativo dei servizi finanziari esclusi dall'applicazione normativa generale sui contratti a distanza, a seguito dell'inserimento delle norme sulla vendita a distanza dei servizi finanziari all'interno del Codice.

**Art. 8** - Modifica dell'art. 57, comma 2 del Codice , come modificato dall'art. 2 del d.lgs n. 146/2007, con riferimento puntuale agli articoli in base ai quali le forniture non richieste sono considerate pratiche commerciali sleali.

**Art. 9** – Inserimento, dopo l'art. 67 del Codice del Consumo, degli articoli da 67-bis a 67-vicies bis in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2005 in attuazione della Direttiva 2002/65/CE. Si rappresenta che dall'attuazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno poste in essere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

**Artt. 10 e 11** – Rettifica degli errori materiali alle disposizioni di cui agli articoli 82 comma 1 e 84, comma 2 del Codice in materia di servizi turistici.

**Art. 12** – Modifiche all'art. 100 del Codice con precisazioni circa l'individuazione dell'amministrazione competente a gestire fondo di garanzia istituito a vantaggio dei consumatori di servizi turistici, a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 che attribuisce la competenza alla presidenza del Consiglio Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

**Art. 13** – Inserimento del comma 3-bis all'art. 108 del Codice con la specificazione che i provvedimenti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, in materia di sicurezza dei prodotti, siano adottati da parte delle Amministrazioni competenti, con apposito regolamento, relativamente alla definizione,

in materia di sicurezza dei prodotti, di procedure per effettuare controlli, disporre ritiri e divieti di circolazione di prodotti pericolosi.

**Art. 14** – Inserimento del comma 2-bis all'art. 115 del Codice in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, della definizione di produttore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.25 di attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE. Tale definizione specifica quella già prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

**Art. 15** – Rettifica di errore materiale contenuta nei commi 7 e 9 dell'art. 130 del Codice in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.

**Artt. 16 e 17** - Precisazioni agli articoli 139, comma 1 e 140, comma 1, in merito alla legittimazione ad agire e relativa procedura al fine di un coordinamento delle norme in materia di azioni inibitorie ed accesso alla giustizia.

**Art. 18** – Riformulazione dell'art. 141, comma 2, del Codice, con previsione di un provvedimento che stabilisce le modalità di individuazione degli organismi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, nonché correzione di errore materiale contenuto all'art. 141, comma 3.

**Art. 19** - Eliminazione allegato I relativo all'elenco indicativo dei servizi finanziari ai quali non si applica la disciplina generale sui contratti a distanza, a seguito inserimento nel Codice della disciplina specifica sulla commercializzazione dei servizi finanziari a distanza nella quale detti servizi sono specificati e relativa ridenominazione dell'Allegato II in Allegato I.

**Art. 20** – Disposizione in merito al cambio di denominazione del Ministero delle Attività produttive sostituito dall' attuale Ministero dello Sviluppo Economico.

**Art. 21** – Abrogazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, a seguito dell' inserimento della normativa nel Codice del consumo.

**Art. 22** – Disposizione in merito alla previsione di una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato a seguito dell'attuazione del presente decreto legislativo.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volto unicamente ad apportare al d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo) le modifiche formali necessarie sopra descritte.

Non si provvede, pertanto, alla redazione della relazione di cui all'art. 11 ter della l. 468/1978.



**Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001, introdotto dall'articolo 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246 recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 14, della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emaneazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione;

Visto l'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006, n. 167, con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al vicepresidente del Consiglio dei Ministri on. Francesco Rutelli;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

Visti gli articoli 19-bis e 31-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del \_\_\_\_\_;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;

**Emana**

**il seguente decreto legislativo:**

**Art. 1**

*(Modifiche alle premesse del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al settimo capoverso delle premesse al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, di seguito indicato come "Codice del consumo", dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183" sono aggiunte le seguenti: "come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, di attuazione della direttiva 1999/34/CE".

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del Codice del consumo, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "*c-bis*) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà".

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: "presente codice" sono inserite le seguenti: "salvo ove non diversamente previsto".

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti: ",commerciale, artigianale".

3. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo la parola: "imprenditoriale" sono inserite le seguenti: ",commerciale, artigianale".

4. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 3 del Codice del consumo, dopo le parole: "articolo 115", le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-bis".



5. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 3 del Codice del consumo dopo le parole: "fatto salvo quanto stabilito" sono inserite le seguenti: "nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e".

#### Art. 4

*(Modifiche alla rubrica del Titolo III, Parte II, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Alla rubrica del Titolo III della Parte II del Codice del consumo, prima della parola: "Pubblicità" sono anteposte le seguenti: "Pratiche commerciali".

#### Art. 5

*(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 33 del Codice del consumo, la parola: "dando" è sostituita dalla seguente: "danno".

#### Art. 6

*(Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del Codice del consumo, dopo le parole: "previsto dal" è inserita la seguente: "presente".

#### Art. 7

*(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del codice del consumo, le parole: " , un elenco indicativo dei quali è riportato nell'allegato I" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente Codice".

#### Art. 8

*(Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146)*

1. Il comma 2 dell'articolo 57 del Codice del consumo, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il regolamento (CE) n. 2006/2004 è sostituito dal seguente: "2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente codice costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 22,23, 24, 25 e 26."

#### Art. 9

*(Inserimento della Sezione IV-bis al Capo I, Titolo III, Parte III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Dopo l'articolo 67 del Codice del consumo sono introdotti i seguenti:

"Sezione IV-bis



*Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori**Art.67-bis**(Oggetto e campo di applicazione)*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore.
2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all'accordo iniziale. Se non vi è un accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-*quater*, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies*, 67-*nonies* e 67-*decies* si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l'operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-*quater*, 67-*quinquies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies*, 67-*nonies* e 67-*decies*.
3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze delle autorità indipendenti di settore.

*Art. 67-ter**(Definizioni)*

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
  - a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera a), del presente codice;
  - b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale;
  - c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell'ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza;
  - d) consumatore: qualunque soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice ;
  - e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti;
  - f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
  - g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza;
  - h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un'infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
  - i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un'infrazione.

*Art. 67-quater**(Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza)*

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:
  - a) il fornitore;
  - b) il servizio finanziario;
  - c) il contratto a distanza;
  - d) il ricorso.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.
3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.
4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

*Art. 67-quinquies*  
*(Informazioni relative al fornitore)*

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
  - a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
  - b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
  - c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
  - d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
  - e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

*Art. 67-sexies*  
*(Informazioni relative al servizio finanziario)*

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
  - a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
  - b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
  - c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
  - d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
  - e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;



- f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
- g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
- h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

*Art. 67-septies*

*(Informazioni relative al contratto a distanza)*

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
- b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
- c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
- d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
- e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
- f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
- g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

*Art. 67-octies*

*(Informazioni relative al ricorso)*

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al consumatore di avvalersene;
- b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

*Art. 67-nonies*

*(Comunicazioni mediante telefonia vocale)*

1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale:

- a) l'identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore;
- b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti:
  - 1) l'identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore;
  - 2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
  - 3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;



- 4) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
  - 5) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67- *duodecies* e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67- *terdecies*, comma 1.
2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 67- *undecies*.

#### Art. 67-*decies*

##### (Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni)

1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-*quater*, 67-*quinqüies*, 67-*sexies*, 67-*septies* e 67-*octies* sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l'offerta del servizio o del prodotto interessato.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE.
3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza.
4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico.

#### Art. 67-*undecies*

##### (Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari)

1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonché le informazioni di cui agli articoli 67-*quater*, 67-*quinqüies*, 67-*sexies*, 67-*septies*, 67-*octies*, 67-*nonies* e 67-*decies*, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta.
2. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1.
3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

#### Art. 67-*duodecies*

##### (Diritto di recesso)

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
  - a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;



- b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
- a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
    - 1) operazioni di cambio;
    - 2) strumenti del mercato monetario;
    - 3) valori mobiliari;
    - 4) quote di un organismo di investimento collettivo;
    - 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
    - 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
    - 7) contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
    - 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
  - b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
  - c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato;
  - d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all'articolo 67-undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67-septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6 e 77 del presente codice.
8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

#### *Art. 67-terdecies*

##### *(Pagamento del servizio fornito prima del recesso)*

1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall'articolo 67-duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l'importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore. Nei contratti di assicurazione l'impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
2. L'importo di cui al comma 1 non può:



- a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;
  - b) essere di entità tale da poter costituire una penale.
3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto, in conformità all'articolo 67-*septies*, comma 1, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 67-*duodecies*, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.
4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L'impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto.
5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultimo entro quindici giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l'efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5.

#### Art. 67-*quattordicies*

##### *(Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza)*

1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell'articolo 67-*sexies*, comma 1, lettera f).
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 della legge 5 luglio 1991, n. 197, l'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all'ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento l'onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L'uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato.
4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime.

#### Art. 67-*quinquiesdecies*

##### *(Servizi non richiesti)*

1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l'assenza di risposta non implica consenso del consumatore.
2. Salve le sanzioni previste dall'articolo 67-*septiesdecies*, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente Codice.



*Art. 67- sexiesdecies*  
*(Comunicazioni non richieste)*

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:
  - a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
  - b) telefax.
2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.
3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

*Art. 67- septiesdecies*  
*(Sanzioni)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro quindicimila.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell'ipotesi della violazione dell'articolo 67- noniesdecies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore.
4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche.
5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l'impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall'impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

*Art. 67- octiesdecies*  
*(Irrinunciabilità dei diritti)*

1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione.

*Art. 67- noniesdecies*  
*(Ricorso giurisdizionale o amministrativo)*

1. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del presente codice, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,



al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l'accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione.

2. Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del presente codice, sono legittimate a proporre all'autorità giudiziaria l'azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell'articolo 140 del presente codice.

3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell'esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l'inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione.

4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore.

#### *Art. 67-vicies*

##### *(Composizione extragiudiziale delle controversie)*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell'ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET).

2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari.

#### *Art. 67-vicies semel*

##### *(Onere della prova)*

1. Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:

- a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
- b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
- c) l'esecuzione del contratto;
- d) la responsabilità per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

2. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).

#### *Art. 67-vicies bis*

##### *(Misure transitorie)*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.”.

#### **Art. 10**

##### *(Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1 dell'articolo 82 del Codice del consumo le parole: “articolo 83” e “articolo 84”, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “articolo 84” e “articolo 83”.

#### **Art. 11**

##### *(Modifiche all'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*



1. Al comma 2 dell'articolo 84 del Codice del consumo, le parole: "della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "del presente capo".

#### Art. 12

*(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: "il Ministero delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri".

2. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, le parole: " con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze".

3. Al comma 5 dell'articolo 100 del Codice del consumo, è aggiunto infine, il seguente periodo: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 349."

#### Art. 13

*(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis". La procedura istruttoria per l'adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione."

#### Art. 14

*(Modifiche all'articolo 115 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. La rubrica dell'articolo 115 del Codice del consumo è sostituita dalla seguente: "Prodotto e produttore".

2. All'articolo 115 del Codice del consumo, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore."

#### Art. 15

*(Modifiche all'articolo 130 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 7, lettera b), dell'articolo 130 del Codice del consumo, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".

2. Al comma 9, lettera a), dell'articolo 130 del Codice del consumo le parole: "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5".



**Art. 16**

*(Modifiche all'articolo 139 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo la parola: "agire", sono inserite le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 140,".
2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 139 del Codice del consumo, dopo le parole: "legge 6 agosto 1990, n. 223," sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,".

**Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 140 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Al comma 1 dell'articolo 140 del Codice del consumo, dopo la parola: "legittimati" sono inserite le seguenti: "nei casi ivi previsti".

**Art. 18**

*(Modifiche all'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. Il comma 2 dell'articolo 141 del Codice del consumo è sostituito dal seguente: "2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo".
2. Al comma 3 dell'articolo 141 del Codice del consumo, le parole: "articolo 4" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 2, comma 4".

**Art. 19**

*(Modifiche agli Allegati al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'allegato I al Codice del consumo è soppresso.
2. La denominazione: "Allegato II" al Codice del consumo è sostituita dalla seguente: "Allegato I".

**Art. 20**

*(Modifiche di denominazione)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e



organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

**Art. 21**  
*(Abrogazioni)*

1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, è abrogato.

**Art. 22**  
*(Clausola di invarianza degli oneri)*

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

